

IL DECRETO “LIQUIDITÀ”

*Per favorire la ripartenza del sistema produttivo italiano una volta superata l'emergenza sanitaria causata dal Covid-19, il cosiddetto “**decreto liquidità**” introduce **misure urgenti** in materia di **accesso al credito** e rinvio di adempimenti per le imprese, nonché di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e di giustizia. Il decreto, approvato lo scorso 6 aprile dal Consiglio dei Ministri, interviene in sostegno alle imprese in difficoltà con misure specifiche su **sei principali ambiti**.*

*Il **primo ambito** riguarda l'**accesso al credito** e il **sostegno alla liquidità, all'esportazione, all'internazionalizzazione e agli investimenti**. Le misure adottate prevedono **garanzie** da parte dello Stato per un totale circa di 200 miliardi di euro concesse **attraverso la società SACE Simest**, del gruppo Cassa Depositi e Prestiti, in favore di **banche** che effettuino finanziamenti alle imprese sotto qualsiasi forma. Tra le altre cose, si decide di trasformare il **Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese** – prevedendo peraltro un forte snellimento delle procedure burocratiche per accedere alle garanzie – in uno strumento in grado di garantire liquidità, potenziandone la dotazione finanziaria ed estendendone l'utilizzo anche alle imprese fino a 499 dipendenti. Il Fondo – già ampliato dal decreto “Cura Italia” con 1,5 miliardi di euro – completa così la **sua trasformazione** in strumento a supporto della piccola e media impresa, a tutela di imprenditori, artigiani, autonomi e professionisti, nonché a salvaguardia dell'export e di tutti quei settori che costituiscono con le eccellenze del Made in Italy la spina dorsale del nostro sistema produttivo.*

*Il decreto prevede poi, con un **secondo ambito** di intervento, una serie di **misure** finalizzate ad **assicurare la continuità delle imprese** nella fase dell'emergenza, con particolare riguardo a quelle che prima della crisi erano in equilibrio e presentavano una regolare prospettiva di continuità aziendale.*

*In **terzo ambito** di interventi riguarda il rafforzamento della disciplina dei **poteri speciali** nei **settori di rilevanza strategica**. In particolare, queste misure puntano ad **ampliare le prerogative del Governo** al fine di evitare il rischio di scalate irregolari ed improvvisate in settori strategici per il Paese, estendendo l'ambito applicativo dei **golden power** a tutti i settori ritenuti di rilevanza*

strategica dalla disciplina europea sullo screening degli investimenti esteri diretti e anche a investimenti effettuati da soggetti appartenenti all'Unione europea.

*Si interviene poi, in un **quarto ambito**, per il rinvio di **adempimenti fiscali e tributari** da parte di **lavoratori e imprese**, in particolare prevedendo la sospensione dei versamenti di Iva, ritenute e contributi per i mesi di aprile e maggio, in aggiunta a quelle già previste con il decreto "Cura Italia".*

*Un **quinto** ed un **sesto ambito** di interventi, infine, riguardano rispettivamente una serie di **disposizioni in materia di termini processuali e procedurali** e un'altra serie **in materia di salute e lavoro**.*

*Di seguito, ecco un **quadro delle principali misure** contenute in questo provvedimento, che grazie al lavoro parlamentare e soprattutto all'impegno del Gruppo del Pd alla Camera è stato reso, come ha sottolineato Graziano Delrio, ancora "più efficace nelle risposte che i cittadini e le imprese attendono", in particolare dal punto di vista "della semplificazione, della facilità di accesso al credito, dell'ampliamento dei tempi delle rateizzazioni, delle agevolazioni".*

Per maggiori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del disegno di legge del Governo "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali" ([AC 2461](#)) e ai relativi [dossier](#) dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

MISURE DI ACCESSO AL CREDITO PER LE IMPRESE

Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese (art. 1)

Per assicurare la necessaria liquidità alle imprese che hanno sede in Italia e che sono state colpite dall'epidemia Covid-19, con un impegno finanziario di **200 miliardi di euro** – di cui **almeno 30 miliardi** destinati al supporto delle **piccole e medie imprese** e comprendendo tra queste i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA, nonché le associazioni professionali e le società tra professionisti – si dispone che **SACE S.p.A.** conceda **fino al 31 dicembre 2020 garanzie** a favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito per finanziamenti sotto qualsiasi forma a queste stesse imprese. Possono beneficiare delle garanzie della SACE le imprese di qualsiasi dimensione, ma le

piccole e medie devono aver esaurito il *plafond* massimo disponibile per ottenere coperture da parte del Fondo di garanzia per le Pmi, nonché per accedere alle garanzie fornite da ISMEA relativamente alle imprese del settore agricolo, agroalimentare e della pesca.

Le **garanzie SACE** si applicano, in quanto compatibili, alle **cessioni dei crediti** con garanzia di solvenza prestata dal cedente effettuati dalle imprese a favore di banche e intermediari finanziari. Dalle garanzie SACE sono in ogni caso **escluse le società** che controllano direttamente o indirettamente una società residente in un paese o in un **territorio non cooperativo a fini fiscali**, ovvero che sono controllate direttamente o indirettamente da una società residente in uno di questi paesi o territori.

Per quanto riguarda le **condizioni**, la garanzia da parte di SACE è rilasciata entro il 31 dicembre 2020, per **finanziamenti di durata non superiore a 6 anni**, con la possibilità di avvalersi di un **preammortamento fino a 24 mesi**. Circa invece i **criteri** per la definizione dell'importo del prestito e della percentuale di copertura, può essere del **70, 80 o 90 per cento** a seconda delle **dimensioni delle imprese**, alle quali tra l'altro è richiesto di assumere l'impegno a non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020. Qualora le suddette imprese abbiano già distribuito dividendi o riacquistato azioni al momento della richiesta di finanziamento, l'impegno a non distribuire dividendi viene assunto dall'impresa per i dodici mesi successivi al momento della richiesta.

Il finanziamento coperto dalla garanzia deve poi essere destinato a sostenere **determinati costi**: del **personale, investimenti o capitale circolante** impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia – con l'impegno delle imprese a non delocalizzare – e costi dei **canoni di locazione** o di **affitto di ramo d'azienda**. Inoltre il finanziamento deve essere destinato, in misura non superiore al 20 per cento dell'importo erogato, al pagamento di **rate di finanziamenti scadute o in scadenza** nel periodo emergenziale per le quali il rimborso sia reso oggettivamente impossibile a causa dell'epidemia.

Per le **obbligazioni** derivanti dalle predette garanzie, **SACE** è assistita da una **garanzia dello Stato**.

Allo scopo, infine, di assicurare liquidità alle imprese **SACE** è autorizzata a concedere **fino al 31 dicembre 2020 garanzie** – in conformità con la normativa dell'Unione europea in tema di aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste nell'articolo in esame – **in favore di banche, istituzioni finanziarie** nazionali e internazionali e **altri soggetti che sottoscrivono in Italia prestiti obbligazionari o altri titoli di debito** emessi dalle suddette imprese a cui sia attribuito un *rating* pari a BB- o equivalente.

Per la copertura degli oneri derivanti dalle garanzie viene istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con una dotazione iniziale pari a **1 miliardo di euro**.

Dichiarazione sostitutiva per le richieste di nuovi finanziamenti (art. 1-bis)

Le richieste di nuovi finanziamenti garantiti da SACE sono integrate da una **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà**, il cui contenuto viene dettagliato anche con riferimento a requisiti richiesti dalla **legislazione antimafia** e dalla normativa in materia di **repressione dell'evasione fiscale**. Fermi restando gli obblighi di segnalazione previsti dalla normativa antiriciclaggio, per la verifica degli elementi attestati dalla dichiarazione sostitutiva, il soggetto che eroga il finanziamento non è tenuto a svolgere accertamenti ulteriori rispetto alla verifica formale di quanto dichiarato.

Sostegno a esportazione, internazionalizzazione e investimenti delle imprese (art. 2)

Viene riformato il sistema della **garanzia dello Stato** sugli **impegni assicurativi** assunti da **SACE**, intervenendo sui **compiti** della stessa società che vengono **estesi** e **potenziati**. Si prevede, innanzitutto, che SACE favorisca l'**internazionalizzazione** del nostro **settore produttivo**, privilegiando gli impegni nei settori strategici per l'economia italiana, nonché quelli per operazioni destinate a paesi strategici per l'Italia.

Si introduce, a decorrere dal 1° gennaio 2021, un **nuovo sistema di coassicurazione** per i rischi non di mercato, in base al quale gli impegni derivanti dall'attività assicurativa di SACE S.p.a. sono assunti dallo Stato e da SACE. in una proporzione pari, rispettivamente, al 90 e al 10 per cento. Si demanda poi alla legge di bilancio la definizione dei limiti cumulati all'assunzione di impegni da parte di SACE e Stato, sulla base del piano annuale di attività deliberato dal Comitato per il sostegno finanziario pubblico all'esportazione.

Viene introdotta una **nuova forma di operatività** di **SACE** a finalità di sostegno e rilancio dell'economia. In particolare, la società è autorizzata a rilasciare, a condizioni di mercato e in conformità alla normativa Ue, garanzie in qualsiasi forma in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e di altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti in qualsiasi forma concessi alle imprese con sede in Italia, entro l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro.

Da sottolineare che **ai fini dell'internazionalizzazione**, sono da considerare **strategici**, oltre alla filiera agricola nazionale, anche i **settori** del turismo e dell'agroalimentare italiano, il settore del tessile, della moda e degli accessori, le fiere, lo sviluppo di piattaforme per la vendita *online* dei prodotti del *made in Italy*, i congressi, le camere di commercio italiane all'estero, e gli eventi, anche digitali, rivolti a sostenere lo sviluppo dei mercati, la formazione e il *made in Italy* nei settori dello sport, della cultura, dell'arte, della cinematografia, della musica, della moda, del *design* e dell'agroalimentare.

SACE S.p.A. e Commissione di Vigilanza Cassa Depositi e Prestiti (art. 3)

Previsto, tra le altre cose, un **accordo** tra **SACE S.p.A.** e **Cassa depositi e prestiti S.p.A.** riguardo le strategie industriali e commerciali, al fine di massimizzare le sinergie di gruppo e aumentare l'efficacia del sistema di **sostegno all'esportazione e all'internazionalizzazione delle imprese** e di **rilancio dell'economia**.

MISURE URGENTI PER GARANTIRE LA CONTINUITÀ DELLE IMPRESE COLPITE DALL'EMERGENZA COVID-19

Fondo di garanzia Pmi (art. 13)

Si introducono **fino al 31 dicembre 2020** un **potenziamento** e una **estensione** dell'intervento del **Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese**, in deroga alla disciplina ordinaria. Si rafforza ulteriormente, anche alla luce della nuova disciplina sugli aiuti di Stato (*State Aid Temporary Framework* della Commissione europea) la disciplina già introdotta dall'art. 49 del decreto legge n. 18 del 2020 (Cura Italia), riproducendone l'impianto e parte dei contenuti, che viene per coordinamento abrogato.

In particolare, il **comma 1** conferma alcune importanti misure. Tra le altre:

- l'intervento in garanzia del Fondo **a titolo gratuito**;
- l'aumento a **5 milioni** di euro dell'**importo massimo garantito** per singola impresa e l'**ammissione alla garanzia** non solo delle Pmi ma anche delle imprese **Mid-cap**, cioè **fino a 499 dipendenti** o anche qualora almeno il 25 per cento del capitale o dei diritti di voto siano detenuti direttamente o indirettamente da un ente pubblico, oppure congiuntamente da più enti pubblici;
- l'ammissione all'intervento in garanzia di finanziamenti a fronte di operazioni di **rinegoziazione del debito** purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione di credito aggiuntivo in misura **pari ad almeno il 10 per cento del debito residuo**; per i finanziamenti con rinegoziazione deliberati in **data successiva** all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, il credito aggiuntivo deve essere in misura **almeno pari al 25 per cento del debito residuo**;
- il **prolungamento automatico della garanzia** nell'ipotesi di sospensione del pagamento delle rate di ammortamento o della sola quota capitale correlata all'emergenza;

- la possibilità di **cumulare la garanzia del Fondo** con altre forme di garanzia acquisite dal soggetto finanziatore per operazioni di importo superiore a 500 mila euro e durata minima di 10 anni nel settore turistico alberghiero – compreso il settore termale – e delle attività immobiliari;
- l'**aumento al 50 per cento** della **quota della tranche junior garantita dal Fondo** a fronte di portafogli di finanziamenti destinati ad imprese appartenenti a settori e filiere colpiti dall'epidemia;
- l'**accesso gratuito e automatico** al Fondo per i **nuovi finanziamenti di importo limitato** concessi in favore di **Pmi e persone fisiche** esercenti **attività di impresa, arti o professioni** – nonché, come stabilito in sede referente, associazioni professionali e società tra professionisti, di agenti e subagenti di **assicurazione e broker** iscritti alla rispettiva sezione del Registro unico degli intermediari finanziari e assicurativi – la cui attività è stata danneggiata dall'emergenza, con una **copertura del 100 per cento** sia in garanzia diretta che in riassicurazione; da sottolineare come nel corso dell'esame **in sede referente** sia stata **estesa da 6 a 10 anni** la **durata** dei finanziamenti garantiti – **augmentati da 25 mila a 30 euro** – e sia stato anche **rideterminato il tasso di interesse** da applicare ai finanziamenti garantiti; sempre secondo quanto inserito in sede referente, una **quota parte delle risorse del Fondo**, fino ad un importo di **100 milioni di euro**, è destinato alle predette operazioni di garanzia sui finanziamenti a favore degli enti del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, esercenti attività di impresa e commerciale, anche se non in via prioritaria;
- la **proroga di tre mesi** di tutti i **termini** riferiti agli **adempimenti amministrativi** relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo.

Si prevedono poi **ulteriori misure** per rafforzare gli **interventi** di garanzia **del Fondo**.
Tra queste:

- l'incremento della **percentuale di copertura della garanzia diretta** dall'80 al **90 per cento** dell'ammontare di ciascun finanziamento, con durata fino a 72 mesi;
- l'elevazione della **copertura del Fondo in riassicurazione** dal 90 al **100 per cento** dell'importo garantito dai Confidi o da altro fondo di garanzia o – secondo quanto introdotto **in sede referente** – dalle **società cooperative abilitate all'esercizio del credito** esclusivamente nei confronti dei propri soci; le **percentuali** di copertura del Fondo sono comunque **elevate fino ai limiti massimi** previsti dalla disciplina ordinaria (80 per cento per garanzia diretta e 90 per cento per riassicurazione), nelle more dell'autorizzazione Ue e comunque per tutte le altre operazioni che superano i limiti di durata e importo sopra indicati, **anche per durate superiori a dieci anni**, come inserito **in sede referente**;

- l'**accesso** alla garanzia del Fondo **senza l'applicazione del modello di valutazione del merito creditizio**, con la probabilità di inadempimento delle imprese che viene calcolata a titolo di coefficiente di rischio e in ogni caso **escludendo** dalla garanzia le imprese che presentano esposizioni classificate come **sofferenze** ai sensi della disciplina bancaria;
- il **cumulo** tra la garanzia del Fondo con un'ulteriore garanzia sino alla copertura del **100 per cento** del finanziamento concesso per i **beneficiari** con ammontare di ricavi non superiore a **3,2 milioni** di euro;
- la **possibilità di concedere la garanzia** anche su **operazioni finanziarie già perfezionate** ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre tre mesi dalla data di presentazione della richiesta e comunque successivamente al 31 gennaio 2020;
- la possibilità per le imprese, per i **finanziamenti garantiti di importo superiore ai 25 mila euro**, di avvalersi di un **preammortamento fino a 24 mesi**.

Fondo di prevenzione del fenomeno dell'usura (art. 13-bis)

Nel corso dell'esame in sede referente è stata introdotta una misura che riassegna al **Fondo di prevenzione dell'usura** il 20 per cento dell'attivo del Fondo di sostegno alle vittime dell'usura.

Microcredito (art. 13-ter)

Sempre nel corso dell'esame in sede referente si è stabilito di autorizzare i **Confidi** a detenere **partecipazioni** negli operatori di **microcredito**.

Finanziamenti dal Credito sportivo per esigenze di liquidità e concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti (art. 14)

Con una assegnazione, rispettivamente, di **30 milioni di euro** e di **5 milioni di euro**, si estende l'operatività del **Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva** e del **Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi**, gestiti dall'Istituto per il credito sportivo, alle **operazioni di liquidità**.

Sottoscrizione contratti e comunicazioni in modo semplificato (art. 4)

Allo scopo di **assicurare continuità** nell'erogazione dei servizi e nell'offerta dei prodotti alla clientela da parte di banche e intermediari finanziari, favorendo la conclusione di nuovi contratti attraverso modalità di scambio del consenso più agevoli rispetto alle formalità previste dall'ordinamento, si stabilisce che **fino 31 luglio 2020** specifici **contratti** relativi alla prestazione di servizi bancari e finanziari **si intendono validamente conclusi** se il cliente esprime il proprio consenso mediante il proprio indirizzo di **posta elettronica** non certificata o con altro strumento idoneo, laddove risultino rispettate **alcune specifiche condizioni**.

Inserimento di nuove attività nella lista dei settori a maggior rischio di infiltrazione mafiosa negli appalti di lavori (art. 4-bis)

Ampliato, nel corso dell'esame in sede referente, l'**elenco** dei **settori di attività** considerati **a maggior rischio di infiltrazione mafiosa** nel settore degli appalti di lavori.

Differita l'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (art. 5)

Intervenendo sul comma 1 dell'articolo 389 del decreto legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019, viene **differita al 1° settembre 2021** l'entrata in vigore del **Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza**.

In materia di riduzione del capitale (art. 6)

Sono **sospesi** fino al 31 dicembre 2020 **gli obblighi** previsti dal Codice civile per le società di capitali **in tema di perdita del capitale sociale**, in relazione alle perdite verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la data, appunto, del 31 dicembre. Nello stesso arco temporale **non operano le cause di scioglimento** delle società di capitali per **riduzione del capitale** sociale al di sotto del minimo legale e delle cooperative per perdita del capitale.

Rivalutazione dei beni settori alberghiero e termale (art. 6-bis)

Alle imprese e agli enti operanti nei **settori alberghiero e termale** che non adottano i principi contabili internazionali viene data la possibilità di effettuare la **rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni** risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019. Si stabilisce che sui maggiori valori dei beni e delle partecipazioni iscritti in bilancio non è dovuta alcuna imposta sostitutiva od altra imposta e che il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in

capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento.

Sui principi di redazione del bilancio (art. 7)

Si stabilisce che le società possano **redigere il bilancio di esercizio** in corso al 31 dicembre 2020 **secondo il principio della continuità aziendale** qualora sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso, anche se non ancora formalmente approvato, in data anteriore al 23 febbraio 2020. Le **società cooperative** nei cui statuti è previsto lo svolgimento di assemblee separate possano **convocare l'assemblea generale dei soci entro il 30 settembre 2020**.

Finanziamenti alle società (art. 8)

Introdotta un periodo di **sospensione** – dal 9 aprile 2020 al **31 dicembre 2020** – degli effetti delle disposizioni del Codice civile relative ai **finanziamenti effettuati dai soci** nel suddetto arco temporale, consentendo che gli stessi possano essere **sottratti al regime ordinario di postergazione**.

Concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione (art. 9)

Vengono **prorogati** i termini di adempimento dei **concordati preventivi** e degli **accordi di ristrutturazione** che abbiano già conseguito l'omologa da parte del tribunale al momento dell'emergenza epidemiologica. Riguardo invece ai procedimenti di omologa dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione ancora pendenti alla data del 23 febbraio 2020, è riconosciuta al debitore la possibilità di ottenere dal tribunale un nuovo termine per elaborare *ex novo* una proposta di concordato o un accordo di ristrutturazione, ovvero di optare per la modifica unilaterale dei termini di adempimento originariamente prospettati nella proposta e nell'accordo.

Ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza (art. 10)

Introdotta una norma di carattere transitorio per la **sospensione** della procedibilità delle istanze finalizzate all'apertura del **fallimento** e delle procedure fondate sullo stato di **insolvenza**, presentate nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020.

Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito (art. 11)

Viene disposta la **sospensione dei termini di scadenza** ricadenti o decorrenti dal 9 marzo al **31 agosto 2020** relativi a **vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito** emessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto. Si stabilisce anche che i **protesti** o le **constatazioni equivalenti** levati dal 9 marzo fino al 31 agosto **non sono trasmessi dai pubblici ufficiali alle Camere di Commercio**. Nel caso siano già stati pubblicati, le Camere di commercio provvedono d'ufficio alla loro **cancellazione**.

Fondo garanzia mutui prima casa (art. 12)

Si chiarisce che le **ditte individuali** e gli **artigiani** rientrano tra i **beneficiari** della disciplina transitoria del **Fondo solidarietà mutui “prima casa”**, il cosiddetto “Fondo Gasparrini”, secondo le modalità agevolate previste dall'articolo 54 del decreto-legge n. 18 del 2020: un calo del fatturato superiore al 33 per cento rispetto all'ultimo trimestre 2019, a seguito della chiusura o della restrizione della propria attività in attuazione delle misure adottate per l'emergenza coronavirus. Si stabilisce inoltre che in deroga alla disciplina vigente, fino al 9 gennaio 2021 i benefici del fondo siano applicabili anche ai mutui in ammortamento da meno di un anno.

Nel corso dell'esame in sede referente i **benefici del Fondo** sono stati **estesi** anche **agli imprenditori individuali e ai piccoli imprenditori**, come definiti dall'articolo 2083 del Codice civile: coltivatori diretti, artigiani, piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia. Sono state anche precisate le modalità di **verifica dei requisiti** per l'accesso al Fondo e gli adempimenti in capo all'istituto di credito, che alle condizioni di legge è tenuto già ad avviare la sospensione dalla prima rata in scadenza successiva alla data di presentazione della domanda, ove abbia accertato la completezza e la regolarità formale di quest'ultima. I benefici del Fondo sono estesi alle **quote di mutuo** relative alle **unità immobiliari** appartenenti alle **cooperative edilizie a proprietà indivisa** adibite ad abitazione principale e alle relative pertinenze dei soci assegnatari, ove aventi le condizioni di legge.

Rimborso alle imprese per mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali internazionali (art. 12-bis)

Il **credito di imposta** già previsto dall'articolo 49 del decreto-legge n. 34 del 30 aprile 2019 spetta, per il **2020**, anche per le **spese sostenute dalle imprese per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali all'estero** che siano state **disdette** in ragione dell'emergenza legata alla situazione epidemiologica in atto.

Disposizioni in materia di beni di impresa (art. 12-ter)

In sede referente è stato **prorogato** il termine per la effettuare la **rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni** risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018, attraverso il pagamento di un'**imposta sostitutiva** con aliquota del **12 per cento** per i **beni ammortizzabili** e del **10 per cento** per i **beni non ammortizzabili**.

Detraibilità dell'Iva sugli acquisti dei beni oggetto di erogazione liberali (art. 12-quater)

Con una misura adottata in sede referente sono stati resi **detraibili a fini Iva** gli **acquisti di beni ceduti a titolo di erogazione liberale** in natura per finanziare gli interventi di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, la cui disciplina è contenuta nel decreto legge "Cura Italia".

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ESERCIZIO DI POTERI SPECIALI NEI SETTORI DI RILEVANZA STRATEGICA

Disciplina dei poteri speciali del Governo, la *golden power* (art. 15)

Si interviene, in primo luogo, sull'articolo 4-*bis*, comma 3, del decreto-legge n. 105 del 2019, **estendendo** l'ambito di **applicazione** degli **obblighi di notifica** relativi all'acquisto, da parte di un soggetto esterno all'Unione europea, di **partecipazioni di rilevanza** tale da determinare il controllo di imprese che detengono beni e rapporti di rilevanza **strategica per l'interesse nazionale** ulteriori rispetto a quelli nei settori della difesa, della sicurezza nazionale, dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, includendovi tutti i fattori critici richiamati dall'articolo 4, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2019/452. Nel corso dell'esame in sede referente, l'ambito di applicazione è stato ulteriormente **esteso al settore sanitario**, per quanto riguarda la produzione, l'importazione e distribuzione all'ingrosso di **dispositivi medicali, medico chirurgici e di protezione individuale**.

Per contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica, viene **esteso** temporaneamente **fino al 31 dicembre 2020** l'**ambito di applicazione** degli obblighi di notifica e dei poteri speciali previsti dall'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, inerenti agli **attivi strategici** nei settori dell'**energia**, dei **trasporti**, delle **comunicazioni**, nonché agli ulteriori attivi strategici connessi ai fattori critici elencati dal Regolamento (UE) 2019/452.

Procedimento d'ufficio in materia di *golden power* (art. 16)

Viene integrata la disciplina dei **poteri speciali** sugli assetti societari prevista dal decreto-legge n. 21 del 2012, specificando che **nei casi di violazione degli obblighi di notifica** stabiliti per specifici atti, delibere, operazioni o acquisti di partecipazioni relativi a imprese che svolgono **attività di rilevanza strategica**, la Presidenza del Consiglio può **avviare anche d'ufficio il procedimento** ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri speciali mediante i quali imporre il veto rispetto ad atti, delibere od operazioni, nonché imporre specifiche condizioni ovvero opporsi nel caso di acquisto di partecipazioni. In questi casi, i termini previsti per l'esercizio dei poteri decorrono dalla conclusione del procedimento di accertamento della violazione dell'obbligo di notifica. Si prevede inoltre che il gruppo di coordinamento amministrativo in materia di poteri speciali possa richiedere a pubbliche amministrazioni, enti pubblici o privati, imprese o altri soggetti terzi che ne siano in possesso, di fornire informazioni e di esibire documenti, nonché stipulare convenzioni o protocolli di intesa con istituti o enti di ricerca.

Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti (art. 17)

Modificati gli **obblighi di comunicazione** delle **partecipazioni rilevanti** in società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea. In particolare, la **Consob** potrà prevedere, ai fini dell'insorgere dell'obbligo, **soglie inferiori** a quelle predeterminate *ex lege*, per un limitato periodo di tempo, per le **società ad azionariato particolarmente diffuso**, senza che esse debbano presentare una elevata capitalizzazione di mercato.

Con riferimento inoltre all'obbligo di dichiarare gli obiettivi che l'acquirente ha intenzione di perseguire nel corso dei sei mesi successivi all'aumento della propria partecipazione oltre specifiche soglie del capitale di emittenti azioni quotate (10, 20 e 25 per cento), viene consentito alla Consob di prevedere, per un limitato periodo di tempo, una **ulteriore soglia del 5 per cento** per società ad azionariato particolarmente diffuso.

Nel corso dell'esame in sede referente, le disposizioni in materia di esercizio dei poteri speciali di rilevanza strategica sono state estese, **fino al 31 dicembre 2020**, ai **settori agroalimentare e siderurgico**.

MISURE FISCALI E CONTABILI

Sospensione di versamenti tributari e contributivi (art. 18)

Si stabilisce la **sospensione** per alcuni operatori economici dei **termini** dei versamenti relativi alle ritenute alla fonte sui **redditi di lavoro dipendente e assimilato**, alle trattenute relative all'**addizionale regionale e comunale** e all'**imposta sul valore**

aggiunto per i mesi di **aprile e maggio 2020**. Questi stessi soggetti beneficiano inoltre, per lo stesso periodo, della **sospensione** dei termini relativi ai **contributi previdenziali e assistenziali**, nonché ai **premi per l'assicurazione obbligatoria**.

I beneficiari sono gli esercenti attività di impresa, arte e professione, individuati in base ai ricavi o ai compensi conseguiti nel periodo di imposta precedente, che hanno subito una **diminuzione del fatturato o dei corrispettivi** nonché ai **soggetti economici** che hanno **iniziato** la loro attività **dopo il 31 marzo 2020**.

Per gli **enti non commerciali**, compresi gli **enti del terzo settore** e gli **enti religiosi** civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa, la sospensione si applica limitatamente alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato e alle trattenute delle addizionali regionali e comunali, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

Viene inoltre stabilita per alcune **province particolarmente colpite** dall'emergenza Covid-19 la **sospensione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto** per i mesi di aprile e maggio 2020, alla sola condizione che abbiano subito una **diminuzione del fatturato** o dei corrispettivi.

Da segnalare che l'articolo 126 del "decreto Rilancio" ha esteso la ripresa dei versamenti sospesi ai sensi del presente articolo senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione al **16 settembre 2020** o mediante rateizzazione fino ad un massimo di **quattro rate** mensili di pari importo, con il versamento della prima rata **entro il 16 settembre 2020**.

Nel corso dell'esame in sede referente, inoltre, sono stati **prorogati al 22 settembre 2020** i termini per il **versamento del Preu sugli apparecchi da intrattenimento** (*videolottery e newslot*) e del relativo canone concessorio.

Sono state stabilite anche alcune **norme di coordinamento** con altre agevolazioni fiscali introdotte dal cosiddetto decreto "Cura Italia" per il contrasto dell'emergenza e forme di cooperazione tra Agenzia delle entrate, Inps, Inail e altri enti previdenziali e assistenziali, per la verifica del rispetto dei requisiti necessari per l'applicazione della sospensione.

Sospensione del versamento dei canoni per l'uso di beni immobili appartenenti allo Stato (art. 18-bis)

Con una norma introdotta nel corso dell'esame in sede referente si **sospende il pagamento dei canoni** dovuti per il periodo dal 1° marzo 2020 **al 31 luglio 2020** per l'uso di **beni immobili appartenenti allo Stato**, fatti salvi i pagamenti eventualmente già eseguiti.

Proroga sospensione ritenute su redditi di lavoro autonomo e provvigioni (art. 19)

Dal punto di vista temporale vengono ampliate le previsioni in materia di **sospensione delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo** e sulle **provvigioni** contenute nel decreto "Cura Italia", stabilendo il **non assoggettamento** alle ritenute d'acconto, per il periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, dei **soggetti di più ridotte dimensioni** o con **ricavi o compensi non superiori 400 mila euro**.

Metodo previsionale acconti giugno (art. 20)

Si consente ai contribuenti di calcolare gli **acconti** delle **imposte sui redditi** e dell'**Irap**, da versare nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, secondo il cosiddetto **metodo previsionale**, cioè sulla base dell'imposta presumibilmente dovuta per l'anno in corso, **invece del metodo storico**, vale a dire sulla base del *quantum* derivante dalle dichiarazioni dell'anno precedente. Questo senza incorrere in sanzioni e interessi, a condizione che **lo scostamento** tra l'acconto versato e quello dovuto sulla base delle risultanze della dichiarazione dei redditi e dell'Irap si mantenga **entro il margine del 20 per cento**.

Prorogati i termini per i versamenti (art. 21)

Vengono **prorogati al 16 aprile 2020** i **versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni** con scadenza il 16 marzo 2020, già posticipati al 20 marzo 2020 dal decreto Cura Italia. La proroga è applicabile ai versamenti dovuti a qualsiasi titolo da tutti i contribuenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

Prorogati termini consegna e trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020 (art. 22)

Per il 2020 viene **prorogato al 30 aprile** il **termine** per la **consegna** agli interessati delle **certificazioni uniche** relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo. Si prevede inoltre, sempre per il 2020, che **non si applichi** la **sanzione** per la **tardiva trasmissione** delle certificazioni uniche all'Agenzia delle entrate, purché la trasmissione avvenga entro il 30 aprile.

Proroga certificati in materia di appalti emessi nel febbraio 2020 (art. 23)

Viene **prorogata al 30 giugno 2020** la **validità** dei **certificati** in materia di **appalti** relativi al versamento delle ritenute trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati, emessi dall'Agenzia delle entrate entro il 29 febbraio 2020.

Sospensione termini imposta di registro (art. 24)

Vengono **sospesi**, nel periodo **tra il 23 febbraio e il 31 dicembre 2020**, i termini che condizionano l'applicazione dell'**imposta di registro agevolata del 2 per cento** agli atti traslativi a titolo oneroso della **proprietà di case di abitazione non di lusso**, nonché il termine per il riconoscimento del **credito d'imposta per il riacquisto della prima casa**.

Versamento imposta di bollo su fatture elettroniche (art. 26)

Si interviene sulla disciplina dei **versamenti dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche** nel caso di importi inferiori a un certo valore: invece di prevedere modalità di versamento semplificate nel caso di importo dovuto annuo pari o inferiore a 1.000 euro, **si rimodulano le scadenze** dei versamenti in rapporto all'ammontare di imposta dovuta nel trimestre, abbassando di conseguenza a **250 euro l'importo-soglia** che consente di usufruire di **modalità di pagamento agevolate**.

Cessione gratuita di farmaci ad uso compassionevole (art. 27)

Vengono **neutralizzati gli effetti fiscali** delle **cessioni di farmaci** nell'ambito di programmi **ad uso compassionevole**, in particolare equiparando ai fini Iva la cessione di questi farmaci alla loro distruzione ed escludendo il loro valore normale dalla formazione dei ricavi ai fini delle imposte dirette.

Distribuzione dei farmaci agli assistiti (art. 27-bis)

Con una norma inserita durante l'esame referente, per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica si estende alle **farmacie convenzionate** con il Servizio sanitario nazionale la possibilità di operare la **distribuzione** per conto dei **farmaci erogati in regime di distribuzione diretta**, consentendo agli assistiti di ritirare presso tali farmacie aperte al pubblico i medicinali in confezione ospedaliera, in base a specifiche convenzioni regionali.

Disciplina fiscale degli utili distribuiti a società semplici (art. 28)

Viene **modificata la disciplina fiscale** degli **utili distribuiti a società semplici** – prevista dall'articolo 32-*quater* del decreto-legge n. 124 del 2019 – che ha introdotto il principio di tassazione per trasparenza in capo ai soci, ai sensi del quale la tassazione di tali proventi segue la natura giuridica dei soci stessi. Le nuove norme: **ricomprendono** nell'ambito di applicazione della disciplina **anche gli utili di fonte estera**, con esclusione di quelli provenienti da Stati o territori aventi regimi fiscali

privilegiati sui quali continuano ad applicarsi le disposizioni previste dal TUIR; chiariscono le **modalità di applicazione** della **ritenuta** e dell'**imposta sostitutiva** previste per gli utili percepiti dalla società semplice, per la quota riferibile a soci persone fisiche della medesima società; disciplinano il **regime fiscale** degli **utili percepiti dalla società semplice** per la quota riferibile, tra l'altro, ai soci non residenti della società semplice; prevedono un **regime transitorio** per gli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019 la cui distribuzione è deliberata entro il 31 dicembre 2022.

Semplificazione e digitalizzazione del processo tributario (art. 29)

Gli enti impositori, gli agenti della riscossione e i soggetti iscritti all'albo dei concessionari della riscossione delle entrate locali, nonché le parti assistite da un difensore abilitato che si sono costituite in giudizio con modalità analogiche, vengono obbligate a **depositare** e **notificare gli atti successivi** e i **provvedimenti giurisdizionali** tramite **modalità telematiche**. Viene disciplinata la notifica, anche per **posta elettronica certificata**, dell'**importo della sanzione** da omesso versamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo nei procedimenti civili, amministrativi e tributari. Si dispone inoltre, in deroga al termine fissato al 31 maggio dal decreto legge n. 18 del 2020, che le **attività di contenzioso** degli enti impositori siano **sospese fino al 15 maggio 2020**.

Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da Covid-19 (art. 29-bis)

Definito il contenuto dell'**obbligo di tutela della integrità psico-fisica del lavoratore** prevista dall'articolo 2087 del Codice civile a carico dei datori di lavoro pubblici e privati, con **specifico riferimento al rischio di contagio da Covid-19**.

Ulteriori misure per il contenimento del rischio infettivo attraverso la sterilizzazione dei rifiuti sanitari (art. 30-bis)

Fino a trenta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia di Covid-19, i **rifiuti sanitari** a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione presso le strutture sanitarie sono sottoposti al **regime giuridico dei rifiuti urbani**.

Potenziamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (art. 31)

Si dispone, tra le altre cose, l'**incremento** per il 2020 di **8 milioni di euro** delle risorse destinate al **salario accessorio** del personale dell'**Agenzia delle dogane e dei**

monopoli, per compensare i maggiori sforzi derivante dall'incremento delle attività connesse all'emergenza sanitaria.

Proroga termini organi amministrativi di enti e organismi pubblici (art. 33)

Prevista una **proroga** dei termini di durata degli **organi amministrativi** per tutti gli **enti** e gli **organismi pubblici** inclusi nell'elenco Istat che, nel periodo di emergenza, sono tenuti al rinnovo degli organi ordinari e straordinari di amministrazione e controllo, ad eccezione degli enti territoriali e degli altri soggetti espressamente indicati dalla norma. Fino al termine dello stato di emergenza, gli enti e gli organismi pubblici a base associativa tenuti in questo periodo al rinnovo degli organi di amministrazione e controllo possono **sospendere le procedure di rinnovo elettorali**, con contestuale proroga degli organi.

Viene **rinvio il termine** entro il quale i funzionari delegati alle operazioni di chiusura delle scritture contabili dell'amministrazione di appartenenza devono presentare i **rendiconti suppletivi**, relativi ai pagamenti di somme riscosse che non siano state erogate alla chiusura dell'esercizio e che possono essere utilizzate per effettuare pagamenti di spese riferibili all'esercizio scaduto. Sono inseriti, con la metodologia di controllo del campionamento, i rendiconti relativi ai pagamenti effettuati a valere sulle gestioni dei programmi comunitari nell'ambito degli atti sottoposti al controllo successivo.

Più semplice il rilascio del Pin da parte dell'Inps (art. 35)

Per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica vengono **semplificate le modalità di rilascio dell'identità digitale** da parte dell'Inps.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERMINI PROCESSUALI E PROCEDIMENTALI

Sospensione dei termini processuali (art. 36)

Disposta la **proroga fino all'11 maggio 2020** del **rinvio d'ufficio** delle **udienze** e della **sospensione** dei termini per il **compimento di atti nei procedimenti civili, tributari, penali e di competenza dei tribunali militari**, con le eccezioni già previste dal decreto legge n.18 del 2020. Posticipato di conseguenza al 12 maggio 2020 l'avvio della fase nella quale sarà rimessa ai capi degli uffici giudiziari l'organizzazione dei lavori per garantire le misure di distanziamento ed evitare la diffusione del contagio. Dovranno comunque tenersi le udienze nei procedimenti penali che coinvolgono imputati in stato di custodia cautelare, se i termini di durata massima della custodia scadono entro l'11 novembre 2020.

Nel **processo amministrativo**, prorogata fino al 3 maggio la sola sospensione dei termini per la notificazione dei ricorsi, mentre per le funzioni e le attività della Corte dei conti è estesa la proroga del rinvio delle udienze e della sospensione dei termini fino all'11 maggio.

Sospensione termini procedimenti amministrativi e disciplinari (art. 37)

Viene **prorogata** fino al **15 maggio 2020** la **sospensione** di tutti i **termini** riguardanti lo svolgimento dei **procedimenti amministrativi** e dei **procedimenti disciplinari** pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, già disposta fino al 15 aprile dal decreto "Cura Italia".

Sospensione temporanea delle segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi e ai sistemi di informazioni creditizie (art. 37-bis)

Vengono **sospese fino al 30 settembre 2020** le **segnalazioni a sofferenza** alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia e ai sistemi di informazione creditizia, riguardanti le imprese di minore dimensione beneficiarie di alcune misure agevolative di natura creditizia (disciplinate dal decreto-legge n. 18 del 2020) concesse a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE E DI LAVORO

Materia contrattuale per la medicina convenzionata (art. 38)

Prevista per i **medici di medicina generale** ed i **pediatri di libera scelta** la **corresponsione** in via immediata, con i relativi arretrati, degli **incrementi del trattamento economico** contemplati dall'Atto di indirizzo per il rinnovo dell'accordo collettivo nazionale della medicina convenzionata. Previste poi, tra le altre cose, la destinazione di una quota di risorse per l'**acquisto** e la **fornitura** ai medici di **pulsiossimetri** e, per gli specialisti ambulatoriali convenzionati, la corresponsione in via immediata di alcuni **arretrati**, in base all'adeguamento del trattamento economico relativo al 2018 alle previsioni del sopra citato Atto di indirizzo.

Semplificazioni per pratiche e attrezzature medico-radiologiche (art. 39)

Introdotte misure **per semplificare e velocizzare** le **procedure amministrative** a carico delle **strutture sanitarie** necessarie allo svolgimento di nuove **pratiche mediche** per l'utilizzo di **attrezzature radiologiche**, in particolare da parte delle strutture sanitarie ed aree temporanee di emergenza, per tutta la durata dichiarata dello stato di emergenza.

Sperimentazione e uso compassionevole dei medicinali (art. 40)

Introdotte misure riguardanti la **sperimentazione clinica** dei farmaci per i pazienti affetti dal virus Covid-19 e l'**uso compassionevole dei farmaci** in fase di sperimentazione destinato agli stessi pazienti. Le misure hanno lo scopo di migliorare la capacità di coordinamento e di analisi delle evidenze scientifiche disponibili e trovano applicazione limitatamente al periodo di durata dello stato di emergenza.

Trattamenti di integrazione salariale (art. 41)

Viene estesa la possibilità del riconoscimento di **trattamenti di integrazione salariale ordinaria e in deroga**, nonché di **assegno ordinario**, concessi a determinate condizioni e in conseguenza dell'emergenza epidemiologica, **ai lavoratori assunti fra il 24 febbraio e il 17 marzo 2020**. Le domande di concessione della cassa integrazione in deroga sono esenti da imposta di bollo.

Misure a favore dell'imprenditoria in agricoltura (art. 41, co. 4-bis e 4-ter)

Nel corso dell'esame in commissione sono state introdotte disposizioni in materia di **sviluppo dell'imprenditoria in agricoltura**, prevedendo che l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (Ismea) possa concedere **mutui a tasso zero** a favore delle aziende agricole che intendano ristrutturare i mutui in essere, abbiano necessità di coprire le spese di gestione, intendano effettuare investimenti nel settore della produzione primaria e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Commissariamento Agenzia nazionale servizi sanitari regionali (art. 42)

Disposta la nomina di un **Commissario straordinario per l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali** (Agenas). Il Commissario assume i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione attribuiti da statuto al presidente, al direttore generale e al consiglio di amministrazione, che decadono automaticamente con l'insediamento del Commissario. Il mandato del Commissario cessa alla conclusione dello stato di emergenza o alla scadenza delle eventuali proroghe.